



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

[Relatore ESTERNI – FRANCESCO CIRAOLO]

[Seduta del 16.04.2021]

FATTO

[In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 22/12/2010 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 50, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 4.333,71, oltre interessi legali.

Costituitasi, la resistente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di parte ricorrente, rappresentando di avere agito in qualità di mandataria di altro istituto di credito e di non essere, pertanto, parte sostanziale del rapporto oggetto di ricorso.

Eccepisce, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva anche in relazione alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non maturati (la cui retrocessione è di esclusiva competenza della compagnia assicurativa) e precisa altresì di avere convenuto in giudizio l'istante, con atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace notificato il 19/01/2021, al fine di far accertare l'insussistenza di obblighi restitutori conseguenti all'anticipa estinzione del finanziamento.

Nel merito, rileva di avere già riconosciuto alla cliente, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 321,03, a titolo di commissioni per l'attività di gestione del finanziamento, ed



eccepisce la non rimborsabilità delle provvigioni del collocatore fuori sede, in quanto aventi natura *up front* e, comunque, non trattenute dall'intermediario.

Ritenuta, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie della nota sentenza *Lexitor* dalla Corte di Giustizia, precisa di essere stata delegata dalla compagnia assicurativa al rimborso del premio non goduto, pari ad € 264,74, e si dichiara disposta ad offrire, a fini transattivi, anche l'ulteriore somma di € 344,74, oltre alle spese di presentazione del ricorso.

Conclude chiedendo, pertanto, che il Collegio voglia preliminarmente invitare la ricorrente ad esprimere la propria volontà di proseguire nel procedimento arbitrale, stante la pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto, e, in caso affermativo, dichiarare la congruità delle somme offerte in via transattiva. In via subordinata, chiede che si accerti il proprio difetto di legittimazione passiva o che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

[Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per litispendenza, sollevata dall'intermediario resistente.

A tal riguardo, va rammentato che, ai sensi delle vigenti *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, qualora, nel corso del procedimento innanzi all'Arbitro, la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'Autorità Giudiziaria, il procedimento si estingue, se il ricorrente non dichiara di avere comunque interesse alla prosecuzione del medesimo innanzi al Collegio decidente (Sez. VI, par. 2).

Orbene, posto che, in data 01/03/2021, la ricorrente ha sostanzialmente confermato, dietro sollecitazione della Segreteria Tecnica, la propria volontà di proseguire con il ricorso (il cui oggetto, peraltro, risulta solo in parte coincidente con quello del giudizio avviato dalla resistente innanzi al Giudice di Pace), l'eccezione va respinta.

Nel merito, la controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti dalla ricorrente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente per avere agito quale mandataria di altro soggetto (avendo la resistente gestito l'intero rapporto con la ricorrente, dalla stipula del contratto sino all'emissione del conteggio estintivo, ponendosi come naturale interlocutore ed effettiva controparte della medesima: v. Coll. Palermo, n. 19035/19; Coll. Torino, n. 6416/18; Coll. Roma, n. 497/18), la decisione può essere adottata sulla scorta del principio secondo il quale il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art. 125-sexies TUB).

Ora, è noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).



Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni concernenti le voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad attribuire natura *recurring* alle commissioni dell'intermediario mandante (riferite anche ad oneri soggetti a maturazione nel tempo, come quelli relativi alla copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse) e alle commissioni dell'intermediario mandatario (espressamente riferite anche alla fase di esecuzione del rapporto), dovendosi invece qualificare come *up front* le commissioni per l'intermediario del credito, destinate a remunerare l'attività del soggetto incaricato del collocamento fuori sede del prestito (ma incassate direttamente dall'intermediario resistente, tenuto dunque alla restituzione *pro quota*, salva la definizione dei propri rapporti interni con l'effettivo percettore).

Quanto agli oneri assicurativi, invece, l'intermediario afferma di essere stato delegato dalla Compagnia assicurativa a rimborsare l'importo del premio non maturato, che potrà essere liquidato, in conformità al consolidato orientamento di quest'Arbitro, sulla base dei criteri contrattuali validamente convenuti fra le parti (v. modulo di adesione alla copertura assicurativa e Condizioni Generali di Assicurazione).

Con riferimento agli oneri erariali, infine, si rileva che, secondo gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, gli stessi non possono essere oggetto di domanda restitutoria.

Alla luce delle superiori osservazioni, applicando il criterio *pro rata temporis* al rimborso degli oneri di natura *recurring* e il criterio della curva degli interessi alle voci di costo *up front*, parte istante, tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 321,03), avrà diritto alla somma di € 2.895,06 (oltre al premio non goduto, da liquidare secondo le condizioni di

